

## **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

### **LEGGE SUL CONTRATTO DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 marzo 2002.*

#### **Art.1**

##### *Nozione*

La fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione è il contratto nel quale una parte è lo Stato, rappresentato dall'Ecc.ma Camera, o altro Ente Pubblico, avente autonoma rappresentanza, e un'altra è un imprenditore iscritto in un apposito registro.

La fornitura o la somministrazione della Pubblica Amministrazione è il contratto con il quale il fornitore o il somministratore, attraverso una sua organizzazione avente carattere d'impresa e comunque con mezzi propri e con proprio rischio, dietro un corrispettivo in denaro già prestabilito o anche da stabilirsi, si obbliga in favore della Pubblica Amministrazione o altro Ente Pubblico a prestazioni periodiche o continuative di cose a fini di consumo ovvero d'uso.

E' contratto di fornitura anche la singola cessione di beni o cose che possono essere acquistate o cedute in piccola misura o modesta entità anche da soggetti non iscritti nell'apposito registro.

#### **Art.2**

##### *Modalità dell'esecuzione*

Il contratto di fornitura o somministrazione è contratto ad esecuzione periodica o continuata. È caratterizzato da una o più prestazioni, connesse tra di loro, ma distinte e autonome, se frazionate nel tempo, in relazione e in funzione dell'interesse al soddisfacimento delle necessità della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici, soggetti del contratto aventi diritto all'adempimento della prestazione o delle prestazioni.

Il contratto di fornitura o somministrazione ha sempre ad oggetto prestazioni di cose a fini di consumo o d'uso.

Alla stessa disciplina è sottoposto il contratto di fornitura o di somministrazione di servizi ricevuti o erogati nei quali è parte la Pubblica Amministrazione.

#### **Art.3**

##### *Fornitura o somministrazione periodica e continuativa*

Nel contratto di fornitura o somministrazione ad esecuzione periodica, i periodi possono essere prefissati o variabili a secondo delle necessità o dei bisogni della Pubblica Amministrazione o degli altri Enti Pubblici.

Nel contratto di fornitura o di somministrazione ad esecuzione continuativa il contratto impegna le parti fino alla sua naturale scadenza, che deve essere sempre prefissata a pena di nullità, e che non può mai essere superiore all'anno, ovvero ad altra durata da stabilirsi tra le parti.

Alla stessa durata di un anno ovvero da stabilirsi dalle parti, prevista dal precedente comma a pena di nullità, sono soggetti anche i contratti di fornitura o di somministrazione ad esecuzione periodica.

#### **Art.4**

##### *Oggetto della fornitura o della somministrazione*

Nel contratto di fornitura o di somministrazione l'oggetto della fornitura o della somministrazione consiste nella prestazione di fornire o di somministrare quantità certe di cose mobili generiche, ovvero determinate solo nel genere, in modo reiterato e continuativo.

Le varie prestazioni periodiche o continuative possono essere soggette a variazioni di qualità e di quantità, predeterminate in relazione alle necessità effettive ed agli interessi reali della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici, ovvero rimesse alla manifestazione di volontà della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici o di entrambe le parti.

#### **Art.5**

##### *Misura od entità della fornitura o della somministrazione*

Nel contratto di fornitura o di somministrazione deve sempre essere determinata la misura o l'entità della prestazione, anche quando è periodica o continuativa.

Nel caso in cui la misura o l'entità non possa essere oggettivamente determinata, la prestazione pattuita è quella che discende dalla necessità normale del soggetto che deve essere fornito o somministrato, ovvero dalla quantità e qualità indicata dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti Pubblici, come soggetti forniti o somministrati.

Ove però sia stata stabilita una misura o un'entità minima della prestazione, senza fissarne il quantitativo globale, la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, come soggetti che devono essere forniti o somministrati, sono tenuti comunque a ricevere detto quantitativo.

Ove invece sia stato stabilito il quantitativo minimo e massimo della misura o dell'entità dell'intera o della singola prestazione, è riservato alla Pubblica Amministrazione o agli Enti Pubblici, quali soggetti forniti o somministrati, di stabilire, nei limiti pattuiti, la misura e l'entità della prestazione.

Il limite massimo nella prestazione può anche essere previsto tra le parti affinché la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, possano fare affidamento su prestazioni potenziali delle quali potranno avvalersi nella misura che potranno ritenere necessaria.

#### **Art.6**

##### *Determinazione del prezzo della fornitura e della somministrazione*

Nel contratto di fornitura o somministrazione, sia a carattere continuativo, sia a carattere periodico, il prezzo ovvero i singoli prezzi da corrispondere al fornitore o al somministratore, devono essere sempre determinati.

Nel contratto di fornitura o somministrazione a carattere periodico, nella determinazione del prezzo si può anche avere riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni, sempre che ne sia oggettivamente riconoscibile la necessità e che sia espressamente previsto nel contratto da entrambe le parti.

Le procedure di revisione del prezzo sono ammesse solo nel contratto di fornitura o di somministrazione a carattere periodico e quando gli aumenti eccedono di un decimo il corrispettivo già determinato.

## **Art.7**

### *Pagamento del prezzo*

Nel contratto di fornitura o somministrazione a carattere continuativo il pagamento del prezzo della prestazione deve essere eseguito dalla Pubblica Amministrazione e dagli altri Enti Pubblici dopo la consegna delle cose, come pagamento a consumo, facendo salve comunque e sempre l'applicazione delle norme vigenti sulla contabilità dello Stato in contrasto con le norme d'uso o le consuetudini.

Nel contratto di fornitura o somministrazione a carattere periodico il pagamento del prezzo della prestazione deve essere eseguito dalla Pubblica Amministrazione o dall'Ente Pubblico, in proporzione alla singola prestazione eseguita e dopo la consegna delle cose che ne sono l'oggetto, come pagamento a consumo, facendo salva comunque e sempre l'applicazione delle norme vigenti sulla contabilità dello Stato in contrasto con le norme d'uso o le consuetudini.

È ammesso comunque che tra le parti, Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici e fornitore o somministratore, intervengano accordi che stabiliscano, anche nei contratti di fornitura o di somministrazione a prestazione continuativa, che il pagamento del prezzo sia dovuto in tempi diversi da quelli in cui si effettua la consegna o si effettuano le consegne delle cose, cosicché il prezzo possa essere pagato a scadenze anticipate o posticipate.

## **Art.8**

### *Termini all'esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione*

Il termine per le prestazioni, sia nel contratto di fornitura o di somministrazione ad esecuzione continuata, sia in quello ad esecuzione periodica, è stabilito nel contratto medesimo, e l'esecuzione non può essere pretesa da nessuna delle parti prima della scadenza o delle scadenze, né può essere eseguita prima della stessa scadenza o delle stesse scadenze liberando la parte dall'obbligo.

La Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici nel contratto possono riservarsi la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, ma è fatto loro obbligo di comunicarle con ragionevole preavviso al fornitore o al somministratore, collocandolo nella condizione oggettiva di potere eseguire la prestazione.

Il preavviso dipenderà dalla natura e dall'entità della prestazione, e in caso di contrasto tra le parti la valutazione sullo stesso preavviso è riservata al Giudice, che procederà a norma dell'articolo 29, con rito sommarissimo.

## **Art.9**

### *Risoluzione del contratto di fornitura o somministrazione*

Fatta salva la disciplina generale in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, il contratto di fornitura o di somministrazione può risolversi quando l'inadempimento del somministratore o fornitore, relativo a prestazioni singole, può essere pregiudizievole a causa della sua notevole importanza e quindi menomare la fiducia della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici sull'esatta esecuzione dei successivi adempimenti.

Nelle forniture o somministrazioni a carattere periodico, qualora non sia possibile un adempimento ritardato, non è dovuto il corrispettivo della singola prestazione, essendo sempre in facoltà della parte, Pubblica Amministrazione od Ente Pubblico, che ha subito l'inadempienza, di accogliere una risoluzione parziale del contratto.

Ove l'inadempimento possa anche essere ritenuto di notevole importanza, ma non tale da menomare la fiducia dei futuri adempimenti, la parte non inadempiente non può agire in risoluzione, ma può opporre *l'exceptio inadimpleti contractus*.

È comunque e sempre fatta salva in favore della parte non inadempiente l'azione di risarcimento del danno.

In ogni caso però il fornitore o il somministratore non può rifiutare l'esecuzione periodica del contratto, per il ritardo nei pagamenti delle forniture o somministrazioni già effettuate e per le quali a bilancio esista specifico impegno finanziario di spesa.

## **Art.10**

### *Esclusiva nell'esecuzione del contratto di fornitura e di somministrazione in favore del fornitore o somministratore*

Le parti, Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici, possono accordare al fornitore o somministratore l'esclusiva sulle sue prestazioni, qualora ciò costituisca un documentato e innegabile vantaggio per la Pubblica Amministrazione.

In caso di esclusiva riconosciuta, se non è stato anche stipulato patto contrario, la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, possono provvedere con mezzi propri a realizzare ovvero produrre le cose che sono oggetto del contratto di fornitura e di somministrazione.

## **Art.11**

### *Obblighi del fornitore o somministratore*

E' obbligo del fornitore e del somministratore di dare esecuzione al contratto di fornitura o di somministrazione, adempiendo alle obbligazioni assunte, senza poter ricorrere a terzi, ma attraverso la propria organizzazione d'impresa e con i propri mezzi.

## **Art.12**

### *Caratteristiche imprenditoriali ed idoneità*

Le caratteristiche imprenditoriali del fornitore e del somministratore ed i mezzi propri, quali la dimensione e l'organizzazione dell'impresa o dell'azienda, che deve necessariamente possedere, sono individuati in uno o più regolamenti di attuazione e di esecuzione della presente legge, che saranno emanati con decreto reggenziale.

Devono inoltre essere garantite l'idoneità tecnica e morale dell'appaltatore, sempre secondo le disposizioni derivanti dal regolamento di esecuzione.

Le disposizioni del presente articolo si estendono anche al cessionario del contratto di fornitura e di somministrazione.

### **Art.13**

#### *Divieto di esecuzione delle prestazioni da parte di terzi*

Se non è stato espressamente autorizzato in via preventiva dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici, al fornitore o al somministratore è sempre fatto divieto di dare esecuzione a mezzo di terzi, in tutto o in parte, alle prestazioni per cui ha assunto la fornitura o la somministrazione.

Concorrono nel contratto di fornitura e di somministrazione anche i consorzi di imprese, costituiti anteriormente al perfezionarsi del contratto e per partecipare al medesimo, nei quali la responsabilità è oggettivamente solidale fra tutti i partecipanti.

### **Art.14**

#### *Divieto di intermediazione*

E' comunque vietata qualsiasi opera di intermediazione tra la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici da una parte, e il fornitore o somministratore dall'altra, il solo che può e deve essere l'altro contraente, esecutore effettivo del contratto di fornitura o somministrazione.

La realizzazione da parte di chiunque di atti di intermediazione nel contratto di fornitura o di somministrazione o di cessione del medesimo contratto, realizza la frode, quale è prevista e punita dall'articolo 387 del vigente Codice Penale, con tutte le conseguenze ivi previste.

### **Art.15**

#### *Cessione del contratto*

Ugualmente è fatto divieto al fornitore ed al somministratore di cedere il contratto di fornitura e di somministrazione a terzi senza l'espressa autorizzazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici interessati.

### **Art.16**

#### *Processo di formazione del contratto di fornitura o somministrazione*

Nella formazione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici si individuano tre fasi distinte del procedimento, che nell'ordine rispettivamente sono: la fase deliberativa, cui segue quella di aggiudicazione e quella di approvazione.

Ognuna di queste fasi, per i principi generali è regolata dalla presente legge, cui devono però adeguarsi i singoli regolamenti di attuazione e di esecuzione, relativi alle stesse fasi, da emanarsi in forma di decreti reggenziali.

### **Art.17**

#### *Fase deliberativa*

Nella fase deliberativa del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici devono essere predisposti tutti quegli atti amministrativi, compresi i piani di approvvigionamento, attraverso i quali la Pubblica Amministrazione, rappresentata legalmente dall'Ecc.ma Camera, e gli Enti Pubblici pur agendo in veste di autorità, predispongono autonomamente e unilateralmente il comportamento che devono tenere la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, non più come soggetti pubblici, ma come soggetti di autonomia privata.

### **Art.18**

#### *Atti della fase deliberativa*

Sono atti principali di questa fase la deliberazione a contrattare le prestazioni oggetto della fornitura o della somministrazione e le modalità di gara ed i nominativi dei contraenti, accompagnati sempre dai piani di approvvigionamento e dai progetti di contratto, riguardante la fornitura o la somministrazione da adempiere.

Al termine di tale fase la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici riconoscono e integrano dei poteri e delle facoltà necessarie il soggetto, ufficio o ente, che, assieme ai Sindaci di Governo, rappresentanti dell'Ecc.ma Camera, ovvero all'occorrenza ai dirigenti dei singoli uffici muniti di apposita delega od ai legali rappresentanti degli Enti Pubblici, devono intervenire alla stipulazione del contratto di fornitura o di somministrazione.

### **Art.19**

#### *Fase di aggiudicazione*

Con la fase di aggiudicazione si individua il soggetto privato che deve assumere la fornitura e la somministrazione, cioè il fornitore od il somministratore.

Gli strumenti al quale la Pubblica Amministrazione deve fare ricorso per procedere all'assegnazione del contratto di fornitura o di somministrazione, normalmente sono il pubblico incanto ovvero l'asta pubblica, la licitazione privata, l'appalto concorso, ma eccezionalmente, secondo le disposizioni previste dal regolamento, può ammettersi anche la trattativa privata.

### **Art.20**

#### *Atti della fase di aggiudicazione*

La fase di aggiudicazione si conclude con un contratto di fornitura o di somministrazione che deve essere in tutto conforme a quanto è stato già deliberato.

Le norme relative all'asta pubblica od al pubblico incanto, alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata, nonché alla sua ammissibilità, devono stabilirsi dai regolamenti di attuazione e di esecuzione di cui all'articolo 12.

## **Art.21**

### *Fase di approvazione*

La fase relativa alla approvazione dell'esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici, attraverso il procedimento di verifica, che si perfeziona nell'atto di collaudo ovvero nelle procedure tecniche, accerta la conformità del contratto alle norme di legge ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione, che costituisce il requisito di efficacia del contratto.

La disciplina di una tale fase di approvazione e dei relativi atti è stabilita nei regolamenti di attuazione e di esecuzione.

## **Art.22**

### *Difetto di autorizzazione*

La mancanza di autorizzazione della Pubblica Amministrazione o dell'Ente Pubblico, nella cessione del contratto di fornitura e di somministrazione, lascia presumere, senza ammettere prove contrarie, che le convenzioni ed i patti avvenuti con i terzi si siano realizzati in forme dolose e comporta la nullità della cessione del contratto di fornitura, anche se il cessionario sia stato o non a conoscenza che il contratto concluso rappresenti una cessione del contratto, avente per soggetto contraente la Pubblica Amministrazione od Ente Pubblico.

La nullità del contratto di cessione può essere fatta valere da chiunque ed in qualunque fase o grado del processo.

## **Art.23**

### *Conseguenze penali*

Gli effetti del precedente articolo non escludono le responsabilità personali derivanti dalle conseguenze penali, oltre che a carico del cedente anche nei confronti del cessionario del contratto, e dei funzionari preposti al perfezionamento ed alla esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici.

La realizzazione da parte del fornitore o somministratore della cessione del contratto di fornitura o di somministrazione, senza la preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione o dell'Ente Pubblico, realizza lo stesso misfatto previsto e punito dall'articolo 387 del vigente Codice Penale.

## **Art.24**

### *Effetti della decadenza dal contratto*

La dichiarata nullità del contratto di fornitura o di somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici o di cessione del contratto stesso, comporta l'immediata

decadenza del contratto da parte del fornitore o somministratore, con la perdita a titolo di penale dei compensi per gli obblighi già portati ad esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici.

#### **Art.25**

##### *Responsabilità nel contratto di fornitura o somministrazione e nella cessione*

Il terzo che, anche senza difetto di autorizzazione del committente Pubblica Amministrazione ed Ente Pubblico, è diventato cessionario del contratto di fornitura o di somministrazione, è oggettivamente e comunque responsabile, solidalmente obbligato, dell'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato ceduto il contratto.

#### **Art.26**

##### *Litisconsorzio necessario*

In ogni caso la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, sono sempre litisconsorti necessari in tutte le cause nelle quali si verte intorno al contratto di fornitura o di somministrazione o cessione del contratto, avente per soggetto la stessa Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici.

La Pubblica Amministrazione, sempre rappresentata dall'Ecc.ma Camera, o gli Enti Pubblici, aventi autonoma rappresentanza, devono sempre essere chiamati in causa, come litisconsorti necessari, in tutte le cause che intervengono anche tra il fornitore o somministratore e il subappaltatore o cessionario del contratto.

E' però in facoltà della Pubblica Amministrazione costituirsi in causa.

#### **Art.27**

##### *Inosservanza del litisconsorzio*

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, relative alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, quali litisconsorti necessari, comporta la nullità assoluta degli atti processuali da dichiararsi su istanza di chiunque ed anche ad obbligatoria iniziativa del giudicante in qualunque fase e grado del processo.

#### **Art.28**

##### *Esercizio delle azioni del fornitore o del somministratore e del subappaltatore o cessionario del contratto*

Il fornitore od il somministratore e il subappaltatore o cessionario del contratto sono legittimati ad esercitare le azioni a tutela delle loro pretese derivanti dal contratto di fornitura o di somministrazione, nei confronti della Pubblica Amministrazione od Ente Pubblico, soltanto dopo l'atto di collaudo o le procedure tecniche di verifica, che seguono immediatamente dopo la prestazione.

Non sono comunque ammesse azioni di accertamento negativo, né azioni per l'esibizione di documenti o atti nei confronti della Pubblica Amministrazione, o nei confronti degli Enti Pubblici.

## **Art.29**

### *Competenza giudiziaria*

E' riconosciuta la competenza funzionale ed esclusiva in tutte le cause aventi per oggetto il contratto di fornitura e somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, al Commissario della Legge in primo grado, al Giudice delle Appellazioni Civili in secondo grado, e all'Organo Giudicante in terza istanza.

E' altresì riconosciuta competenza funzionale ed esclusiva agli stessi Giudici in tutte le cause aventi oggetto la cessione del contratto di fornitura e somministrazione, e per tutte le questioni connesse.

I Giudici, nel decidere le cause derivanti dal contratto di fornitura o di somministrazione, salvo le eccezioni che nella presente legge impongono l'adozione di riti sommari e sommarissimi, adottano, in quanto compatibile, la procedura sommaria costituita dall'apertura di due termini di prova prevista davanti al Magistrato del Lavoro.

## **Art.30**

### *Arbitrato*

Se le parti contraenti Pubblica Amministrazione od Enti Pubblici da una parte, e il fornitore od il somministratore dall'altra, nella soluzione dei conflitti derivanti dal contratto di fornitura o di somministrazione ovvero durante il contratto di fornitura o di somministrazione, eleggono la forma dell'arbitrato, è prescritto che debba essere arbitrato rituale, cioè che le parti stabiliscano nel compromesso arbitrale le forme processuali, ovvero si attengano a quelle comunemente in uso, e in ogni caso, rispettando i principi del contraddittorio e della difesa.

## **Art.31**

### *Divieto di sospensione*

Se la controversia ha inizio prima che sia cominciata l'esecuzione delle prestazioni già contratte, o cedute, il fornitore od il somministratore od il subappaltatore o cessionario del contratto sono comunque tenuti a dare esecuzione al contratto già perfezionato, essendo comunque tenuti, se inosservanti, al risarcimento del danno ed alla rescissione del contratto con effetto immediato.

Se la controversia ha inizio durante l'esecuzione della fornitura o della somministrazione, il fornitore od il somministratore od il subappaltatore o cessionario del contratto non potranno sospendere la fornitura o la somministrazione per nessuna ragione, essendo tenuti sempre al risarcimento dei danni e alla rescissione del contratto con effetto immediato.

## **Art.32**

### *Facoltà di transazione*

E' in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici addivenire a transazione, quando ritengano di averne interesse, su tutte le vertenze aventi carattere contenzioso che li riguardino, sia in esecuzione del contratto di fornitura o di somministrazione e di cessione di contratto, sia per le altre questioni ad essi connesse.

### **Art.33**

#### *Risoluzione per pubblico interesse*

E' riconosciuta all'appaltante, Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di fornitura o somministrazione per pubblico interesse, pagando l'importo delle forniture già eseguite, il valore delle cose da fornire già acquistate e comunque consegnate dal fornitore o dal somministratore, e un decimo di percentuale delle forniture non eseguite.

### **Art.34**

#### *Obbligo della forma scritta*

Il contratto di fornitura o di somministrazione e di cessione, a pena di nullità, devono sempre essere costituiti tra le parti in forma scritta.

La nullità derivante dalla carenza di forma scritta può essere fatta valere con le stesse modalità stabilite dal superiore articolo 29.

### **Art.35**

#### *Sorveglianza sull'esecuzione delle prestazioni*

Il potere di sorveglianza sulle forniture o somministrazioni prestate, nell'interesse pubblico, è sempre riservato per legge alla Pubblica Amministrazione od all'Ente Pubblico, ed è esercitato per mezzo di propri funzionari o corpi tecnici, ai quali competono, per opportuna delega, le facoltà e i poteri relativi all'accettazione delle prestazioni, al controllo dell'esecuzione delle prestazioni, e all'iniziativa di impartire disposizioni per il migliore compimento della prestazione derivanti dal contratto.

E' in facoltà dei detti funzionari o corpi tecnici di avvalersi di consulenti esterni e di laboratori specializzati.

Gli uffici che devono essere preposti alla direzione sono individuati dal processo di formazione del contratto di fornitura e di somministrazione nella fase deliberativa già disciplinata, relativa ai comportamenti che devono essere tenuti dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici e sono formalmente comunicati al fornitore o al somministratore e al subappaltatore o cessionario del contratto.

### **Art.36**

#### *Modalità d'esecuzione*

E' sempre riservato alla Pubblica Amministrazione od agli Enti Pubblici, attraverso propri funzionari o corpi tecnici appositamente autorizzati e delegati, la piena facoltà di prescrivere tutte le modalità di esecuzione ritenute opportune e necessarie rispettando le procedure di aggiudicazione.

### **Art.37**

#### *Determinazione del corrispettivo*

E' in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, stabilire unilateralmente la determinazione del corrispettivo prima della conclusione del contratto durante la fase deliberativa, alla quale il fornitore od il somministratore può aderire, secondo i sistemi dell'asta pubblica o del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso, previsti dal bando e stabiliti nei regolamenti di attuazione e di esecuzione.

### **Art.38**

#### *Determinazione convenzionale del corrispettivo*

Se, al di fuori del precedente articolo e dell'articolo 7, la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, e il fornitore od il somministratore non hanno già determinato convenzionalmente la misura del corrispettivo, oppure non hanno stabilito il modo di determinarla, oppure non hanno stabilito altro modo o forma di adempiere al corrispettivo, essa è calcolata facendo riferimento alle mercuriali o listini esistenti, determinate dalle competenti autorità o da organizzazioni sindacali autorizzate, o predisposte anche a mezzo regolamento dalla Pubblica Amministrazione o dagli usi correnti nel territorio al tempo della conclusione del contratto.

### **Art.39**

#### *Determinazione giudiziale del corrispettivo*

In mancanza delle suddette determinazioni del corrispettivo la misura è stabilita dal Giudice, sempre in base alle tariffe od agli usi correnti, a meno che le parti non chiedano concordemente di decidere secondo equità, o di ricorrere al compromesso arbitrale.

Il giudizio di determinazione del corrispettivo ha sempre natura contenziosa, ma segue la forma sommaria, anche nel grado di impugnazione.

### **Art.40**

#### *Determinazione in corso d'esecuzione della prestazione*

La domanda di determinazione del prezzo può essere rivolta al Giudice da parte della Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici e da parte del fornitore o somministratore, anche in corso d'esecuzione della prestazione. In questo caso però il fornitore od il somministratore non potrà mai sospendere le prestazioni già assunte, salvo di incorrere nelle responsabilità per danni.

### **Art.41**

#### *Delle cose fornite di maggior valore*

Quando non sia diversamente stabilito dalle convenzioni intervenute e determinate nella fase deliberativa, la fornitura o la somministrazione di cose di qualità superiori per valore a quelle dovute non legittima alcun aumento del compenso.

La Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, hanno diritto di controllare le cose fornite in esecuzione del contratto di fornitura o di somministrazione, sia prima dell'inizio, sia durante l'esecuzione della fornitura o della somministrazione, sia infine durante il procedimento di verifica della fornitura o della somministrazione.

#### **Art.42**

##### *Dei difetti delle cose fornite o somministrate*

La Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, hanno l'obbligo di dare immediato avviso con qualunque modalità, ma comunque seguita da lettera raccomandata, dei difetti delle cose fornite nell'esecuzione del contratto e di inibirne la consegna, pretendendo la prestazione delle cose convenute.

#### **Art.43**

##### *Azione di inibizione delle cose fornite o somministrate*

L'azione di inibizione delle cose fornite o somministrate davanti al Commissario della Legge ha rito sommarissimo, è immediatamente esecutiva nonostante gravame non avendo l'appello effetti sospensivi e si conclude con il prescritto contraddittorio da esaurirsi senza rinvii in un'unica udienza.

La lettera raccomandata sottoscritta dal responsabile nell'interesse della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici, deve contenere, di concerto con il Magistrato, la data di convocazione davanti all'Autorità Giudiziaria, per l'udienza istruttoria e di decisione.

#### **Art.44**

##### *Esecuzione delle prestazioni*

Il fornitore o somministratore mantiene l'autonomia, derivatagli dall'organizzazione dei mezzi necessari e dalla gestione a proprio rischio delle obbligazioni derivanti dal contratto, in ordine alle modalità di esercizio delle istruzioni dell'autorità che sovrintende alle prestazioni fornite.

Oltre alla responsabilità generale, alla quale è tenuto nel dare esecuzione al contratto di fornitura e di somministrazione, incorre però sempre in responsabilità per danni quando contravvenga all'esecuzione migliore.

#### **Art.45**

##### *Principio di corrispondenza*

Nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura o somministrazione è stabilita la più rigorosa corrispondenza dell'esecuzione stessa tra la prestazione ed il contenuto della convenzione stipulata tra la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, e il fornitore od il

somministratore, cui è proibita ogni variazione non sottoposta a pattuizione, anche se si realizza come variazione in meglio.

#### **Art.46**

##### *Variazioni non necessarie concordate della fornitura o della somministrazione*

Non possono essere apportate varianti non necessarie alle modalità di esecuzione delle prestazioni senza che la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici le abbiano autorizzate o richieste.

Dell'autorizzazione o richiesta, che costituisce accettazione della proposta del fornitore o somministratore, deve essere data prova scritta.

Quando la variante dà luogo ad una diminuzione del prezzo, per diminuzione del valore della prestazione accettata, la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici hanno diritto ad una proporzionale diminuzione del prezzo stesso.

#### **Art.47**

##### *Variazioni necessarie del progetto o del servizio*

Quando in corso di fornitura o di somministrazione si renda necessario, senza alcuna colpa delle parti contraenti e senza che le parti raggiungano un accordo, apportare variazioni per porre in essere la migliore esecuzione del contratto, deve farsi ricorso al Giudice per determinare le variazioni necessarie da introdurre e le relative variazioni nella determinazione dei corrispettivi e dei tempi di esecuzione.

Anche in questo caso si adotta il rito sommarissimo di cui al precedente articolo 43 e il ricorso non sospende mai la fornitura o la somministrazione pattuita anche se non è ancora entrata in esecuzione.

#### **Art.48**

##### *Recesso delle parti*

Il recesso delle parti dal contratto di fornitura o di somministrazione è sempre accordato se l'importo delle variazioni supera di almeno un quinto il corrispettivo complessivo già determinato e il fornitore od il somministratore, nel caso di recesso della Pubblica Amministrazione o dell'Ente Pubblico, può ottenere un equo compenso da determinarsi dal Giudice in mancanza di accordo. Il giudice competente a norma dell'articolo 29, procede con il rito sommario ivi previsto.

#### **Art.49**

##### *Equo compenso*

L'equo compenso, stabilito dal Giudice o dal Collegio Arbitrale, salvo atti transattivi intervenuti tra le parti, non assume mai carattere e natura risarcitoria, ma deve solo restituire al contratto l'equilibrio venuto meno, coprendo con il suo ammontare i maggiori oneri che possano incontrare le prestazioni del fornitore o somministratore o del subappaltatore o cessionario del contratto, escludendosi espressamente ogni valutazione di lucro e di danno.

## **Art.50**

### *Variazioni su ordine della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici*

Alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, è riconosciuta l'unilaterale facoltà di apportare variazioni al contratto che non siano superiori almeno ad un quinto del corrispettivo complessivo già determinato.

Il fornitore od il somministratore e il subappaltatore o cessionario hanno diritto al compenso per le maggiori opere eseguite o per i maggiori servizi prestati, rispetto al corrispettivo già determinato.

Alle varianti su ordine della Pubblica Amministrazione, sia in incremento, che in diminuzione, si applica il regime stabilito per le varianti non necessarie intervenute in corso di prestazione, previsto dall'articolo 46 della presente legge.

## **Art.51**

### *Verifiche in corso d'esecuzione*

Alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, durante l'esecuzione delle forniture o delle somministrazioni, è riconosciuto il diritto di procedere alle verifiche e ai controlli che riterranno più opportuni.

Le modalità attraverso le quali la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, possono procedere ai controlli e alle verifiche, sono da determinarsi attraverso appositi regolamenti di esecuzione.

## **Art.52**

### *Fissazione del termine di adeguamento*

Fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno, quando il fornitore od il somministratore o il subappaltatore o cessionario del contratto non procedono nell'esecuzione delle prestazioni secondo le condizioni pattuite a termini di contratto o secondo gli usi, la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici fissano un termine entro il quale il fornitore od il somministratore e il subappaltatore o cessionario del contratto sono tenuti a adeguarsi.

Decorso senza utile esito il termine fissato, il contratto è comunque risolto.

## **Art.53**

### *Esecuzione difficile od eccessivamente onerosa*

Il corrispettivo determinato, salvo i casi già disciplinati, relativi alle varianti di esecuzione, è invariabile.

Se intervengono fatti o circostanze non prevedibili al momento in cui si è perfezionata la convenzione, quali aumenti o diminuzioni nei costi, tali da rendere l'esecuzione difficile o eccessivamente onerosa, sia la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, sia il fornitore od il somministratore od il subappaltatore o cessionario del contratto, possono sempre richiedere una nuova determinazione del corrispettivo.

L'esecuzione può ritenersi difficile od eccessivamente onerosa soltanto quando gli aumenti o le diminuzioni eccedano di un decimo il corrispettivo già determinato.

La richiesta di revisione del prezzo non legittima mai il fornitore od il somministratore o il subappaltatore o cessionario del contratto a sospendere l'esecuzione delle prestazioni, sia in corso, sia già promesse.

#### **Art.54**

##### *Dell'impossibilità alla esecuzione*

Allorquando nell'esecuzione delle prestazioni è sopravvenuta impossibilità non imputabile a nessuna delle parti, il contratto si scioglie, ma a carico della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, si pone il pagamento delle prestazioni già compiute limitatamente all'utilità che la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, ne possano conseguire e proporzionalmente al compenso determinato per l'intera prestazione.

L'utilità della prestazione già eseguita in caso di sopravvenuta impossibilità è da commisurarsi e da ritenersi tale quando possa essere impiegata nei modi e nel senso previsti dal contratto.

#### **Art.55**

##### *Fatto di terzi e validità del contratto*

Non comportano la rescissione del contratto le difficoltà di esecuzione derivanti da fatto o da fatti di terzi.

#### **Art.56**

##### *Verifica finale della prestazione*

Le verifiche finali nei contratti di fornitura o di somministrazione a prestazioni continuative delle prestazioni stesse rese dal fornitore o dal somministratore devono essere compiute secondo i regolamenti di attuazione e di esecuzione.

La procedura di verifica delle prestazioni rese dal fornitore o dal somministratore è sempre diretta ad accertare la conformità della prestazione agli impegni già assunti e derivati dal contratto e dagli usi, nonché dalle migliori prestazioni.

#### **Art.57**

##### *Iniziativa della verifica*

L'iniziativa di procedere alle verifiche non può essere affidata al direttore o al responsabile del servizio che riceve la fornitura o la somministrazione, che deve considerarsi responsabile delle prestazioni rese, assieme al fornitore o somministratore e al cessionario del contratto.

E' obbligo del fornitore o somministratore e del cessionario del contratto, porre la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, nelle migliori condizioni per potere eseguire sia le verifiche in corso di prestazione, sia le verifiche finali.

## **Art.58**

### *Collaudo delle prestazioni eseguite*

L'atto di collaudo è la dichiarazione finale di tutte le procedure di verifica per mezzo delle quali si comunicano al fornitore ed al somministratore o cessionario del contratto, i risultati delle verifiche eseguite dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici.

La finale dichiarazione di verifica, che la Pubblica Amministrazione comunica al fornitore od al somministratore od al subappaltatore o cessionario del contratto, può avere esito positivo di approvazione ed in tal caso è una convenzione liberatoria che produce effetti bilaterali di accertamento della rispondenza della richiesta di contratto all'esecuzione delle prestazioni.

## **Art.59**

### *Atto di collaudo con esito positivo*

Con l'atto di collaudo, che consegue ad un esito positivo della verifica della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, è fatto obbligo di dichiarare che la prestazione è conforme al contratto, o che comunque la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, ne hanno ricevuto la consegna.

## **Art.60**

### *Esito negativo del collaudo*

Qualora invece la verifica delle prestazioni abbia dato un esito negativo, la Pubblica Amministrazione o l'Ente Pubblico, comunicano al fornitore od al somministratore o cessionario del contratto, l'esito negativo, che, nel contratto di fornitura o somministrazione periodica non consente di continuare a ricevere la prestazione.

L'atto di collaudo che comunica l'esito negativo non è necessario alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici per esperire le azioni che saranno ritenute del caso.

## **Art.61**

### *Procedimento di verifica di singole partite*

Nelle forniture o somministrazioni ad esecuzione periodica la procedura di verifica, su richiesta di una delle parti, può avvenire anche per singole partite, secondo le modalità ed il regime delle norme precedenti.

Avvenuta l'accettazione della singola partita, può anche essere richiesto dal fornitore o dal somministratore o cessionario del contratto, ove non sia stato già disposto tra le parti, il pagamento in proporzione alla prestazione eseguita.

## **Art.62**

### *Vizi e difformità delle prestazioni eseguite*

Il fornitore od il somministratore o cessionario del contratto sono tenuti alla garanzia per i vizi e per le difformità delle prestazioni eseguite in conformità a quanto previsto nel contratto di fornitura o somministrazione.

I vizi e le difformità riscontrate possono essere denunciate al fornitore od al somministratore o cessionario del contratto entro trenta giorni dalla loro scoperta facendo salvi i successivi controlli ed accertamenti. L'azione di responsabilità per vizi e difformità si prescrive nei termini ordinari di anni cinque dalla avvenuta prestazione.

Il fornitore od il somministratore o il cessionario del contratto responsabili dell'inesatto adempimento della prestazione, a prescindere da ogni colpa, sono tenuti ad eliminare immediatamente i vizi e le difformità.

Quando invece sono responsabili almeno a titolo di colpa, il fornitore od il somministratore, ovvero il cessionario del contratto, sono tenuti in via solidale tra loro, oltre ad eliminare i vizi e le difformità, anche al risarcimento del danno patito dall'appaltante Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici.

## **Art.63**

### *Garanzia*

Per l'esecuzione del contratto di fornitura o di somministrazione e per gli eventuali futuri danni, dopo il collaudo e le verifiche tecniche e per una durata di diciotto mesi, la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici trattengono un decimo del compenso finale liquidato a titolo di garanzia.

Resta comunque l'obbligo a carico del fornitore o somministratore di prestare una fideiussione o polizza assicurativa del 10% dell'importo contrattualmente previsto ovvero dell'importo prefissato dalla Pubblica Amministrazione per la durata del contratto.

## **Art.64**

### *Responsabilità del Direttore del servizio*

Il Direttore o l'autorità che presiede alla sorveglianza del servizio di fornitura o di somministrazione o di accertamento della fornitura o della somministrazione, oltre alle responsabilità che gli derivano dall'ufficio, è solidalmente responsabile assieme al fornitore od al somministratore ed al subappaltatore o cessionario del contratto, per l'attuazione di istruzioni tecnicamente erranee od esorbitanti dai suoi poteri che il fornitore od il somministratore ed il subappaltatore o cessionario del contratto hanno riconosciuto o comunque dovevano riconoscere per tali.

## **Art.65**

### *Contenuto della garanzia per i vizi e per le difformità*

In presenza di colpa o dolo, salvo restando il diritto al risarcimento del danno, in caso di accertata esistenza di vizi e di difformità, alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, è sempre riconosciuta la facoltà di chiedere o l'eliminazione delle difformità e dei vizi a spese del fornitore o somministratore e del subappaltatore o cessionario del contratto, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito.

#### **Art.66**

##### *Risoluzione del contratto*

La Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, possono chiedere la risoluzione del contratto, allorquando i vizi e le difformità siano tali da rendere la prestazione ovvero le prestazioni del tutto inadatte alla destinazione per le quali erano state richieste, ferma restando sempre l'azione di risarcimento del danno.

#### **Art.67**

##### *Manifestazione del recesso o della risoluzione*

Nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Pubblici sono legittimati a manifestare la volontà di recesso e di risoluzione del contratto soltanto gli stessi Organi, cui è riconosciuta la facoltà di contrattare, partecipando alle fasi di perfezionamento del contratto.

La manifestazione di recesso o di risoluzione deve essere comunicata in forma scritta.

#### **Art.68**

##### *Del recesso unilaterale dal contratto*

Anche quando è stata data esecuzione alla prestazione od alle prestazioni ed è stata riconosciuta la facoltà alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Pubblici di recedere dal contratto a loro insindacabile giudizio e giustificandone la causa, è fatto obbligo di indennizzare il fornitore od il somministratore ed il subappaltatore o cessionario del contratto dell'ammontare delle spese già sostenute e per il mancato guadagno.

Per mancato guadagno si intende l'utile netto che il fornitore od il somministratore ed il subappaltatore o cessionario del contratto, avrebbero potuto ricavare dal completamento della prestazione.

#### **Art.69**

##### *Degli eredi dell'appaltatore*

In caso di morte del fornitore o del somministratore il contratto si scioglie a meno che gli eredi non diano garanzie sufficienti di poterlo portare a compimento.

La Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, in caso di scioglimento del contratto, nelle forniture o sovvenzioni periodiche, sono tenuti a pagare le prestazioni già eseguite, in ragione del compenso determinato, nei limiti in cui la prestazione sia stata utile.

L'utilità della prestazione o delle prestazioni già eseguite si determina sulla diretta utilizzazione di quanto è stato già eseguito, tenendo conto del completamento delle prestazioni secondo il contenuto del contratto.

#### **Art.70**

##### *Interdizione, incapacità, stato d'insolvenza*

Alla morte del fornitore o del somministratore è equiparato sia lo stato di sopravvenuta interdizione, incapacità naturale e assenza, sia lo stato di insolvenza, anche quando presuppone l'istanza di cessione dei beni ai creditori, di concordato e di apertura del concorso dei creditori.

#### **Art.71**

##### *Trasformazione della società*

Quando il fornitore o somministratore ed il subappaltatore o cessionario del contratto, sono costituiti in forma di società agli effetti della morte dell'appaltatore già regolati nel presente articolo è equiparata anche la sua trasformazione, la liquidazione ed il suo stato di insolvenza.

#### **Art.72**

##### *Degli ausiliari del fornitore o del somministratore e del subappaltatore o cessionario del contratto*

Per conseguire quanto è loro dovuto non è consentito di esercitare azione diretta o provvedimenti cautelativi od esecuzioni forzate contro la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, a coloro che, quali ausiliari e dipendenti hanno prestato la loro attività per eseguire la prestazione o le prestazioni o comunque quali creditori del fornitore o del somministratore e del subappaltatore o del cessionario del contratto.

#### **Art.73**

##### *Efficacia dei regolamenti d'esecuzione*

Fermi restando i principi e le procedure disposte dalla presente legge la normativa relativa ai sistemi di contabilizzazione dei corrispettivi dovuti al fornitore od al somministratore, alla procedura di collaudo, nonché relativa al meccanismo della revisione dei prezzi, ed i modelli di capitolato, è disposta attraverso il regolamento od i regolamenti di attuazione e di esecuzione della presente legge, che e ne fa o ne fanno parte integrante.

#### **Art.74**

##### *Estensione agli Enti Pubblici*

Le norme della presente legge sul contratto di fornitura o di somministrazione della Pubblica Amministrazione si applicano a tutti gli Enti Pubblici aventi rappresentanza autonoma, già costituiti al momento della pubblicazione della presente legge o da costituirsi in avvenire.

#### **Art.75**

##### *Riserva di legge*

I contratti di fornitura o di somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono soggetti soltanto alla presente legge ed ai principi espressi in tale legge ed ai regolamenti di attuazione e di esecuzione di questa legge, in considerazione del pubblico interesse vantato in questa contrattazione dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici.

**Art.76**

*Abrogazione*

Sono definitivamente abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

**Art.77**

*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 marzo 2002/1701 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI

*Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli*

